

Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 128 -

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015

Articolo 2

Art. 2. Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento.

Articolo 2 -

Art. 2. Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento.

In vigore dal 02/09/2015

1. All'[articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
2. All'[articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#) notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'[articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#) dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
4. Ai fini della causa di non punibilita' di cui all'[articolo 5-quinquies](#), commi 1 e 2, del [decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali e' scaduto il termine per l'accertamento.

[Torna al sommario](#)

